

Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 11 lettera a della legge federale sull'informazione dei consumatori del 5 ottobre 1990¹ (LIC);

visto l'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997² (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti lignei che sono forniti ai consumatori e il controllo di tale dichiarazione.

² Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce, previa consultazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), per quali tipi di legno e per quali prodotti lignei è valida la presente ordinanza. Gli imballaggi, i rifiuti, i prodotti riciclati e i materiali legnosi complessi non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Sezione 2: Obblighi di dichiarazione

Art. 2 Obbligo di dichiarazione del tipo di legno

¹ Chiunque fornisca ai consumatori legno o prodotti lignei ha l'obbligo di:

- a. specificare il nome commerciale del legno e
- b. fornire i dati necessari affinché i consumatori siano informati sul nome scientifico del legno.

² Il DFE definisce il sistema di riferimento per l'uso dei nomi commerciali e dei nomi scientifici.

RS

¹ RS **944.0**

² RS **172.010**

³ Se il legno non può essere catalogato come un determinato tipo di legno oppure se non è possibile definirlo in modo univoco, possono essere indicati più tipi di legno o le specie.

⁴ Per i materiali legnosi è permessa l'indicazione « legno misto ».

⁵ Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi, occorre indicare perlomeno i tre tipi di legno presenti in maggiore quantità.

Art. 3 Obbligo di dichiarazione dell'origine del legno

¹ Chiunque fornisca legno o prodotti lignei ai consumatori ha l'obbligo di indicarne l'origine.

² L'indicazione dell'origine del legno è quella del paese in cui il legno è stato raccolto.

³ Se non è possibile stabilire chiaramente il paese di origine del legno si possono indicare più paesi d'origine. L'indicazione di regioni o di continenti non è autorizzata.

⁴ Se non è possibile indicare nemmeno più paesi d'origine, è permessa l'indicazione « origine sconosciuta ».

⁵ Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi, occorre indicare perlomeno l'origine dei tre tipi di legno presenti in maggiore quantità.

Art. 4 Luogo e lingua della dichiarazione

¹ Il tipo e l'origine del legno devono essere indicati sul prodotto stesso o in prossimità di quest'ultimo (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino).

² Se l'indicazione sul prodotto stesso non è conveniente per ragioni di ordine tecnico, il tipo e l'origine del legno possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che siano facilmente consultabili e leggibili (indicazioni sullo scaffale, esposizione di cataloghi).

³ Chiunque fornisca ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità, può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all'offerta. In tale documento commerciale, i paesi d'origine per ogni tipo di legno sono indicati in base alle informazioni dell'anno precedente.

⁴ Le informazioni sul tipo e sull'origine del legno sono da indicare in una lingua ufficiale della Confederazione.

Sezione 3: Controllo della dichiarazione

Art. 5 Autocontrollo

¹ Chiunque fornisca legno o prodotti lignei ai consumatori deve garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti negli articoli 2-4 della presente ordinanza.

² Tale persona ha inoltre l'obbligo di allestire dei sistemi e delle procedure che facilitino la consegna gratuita di informazioni necessarie alle autorità qualora queste ultime le richiedano.

Art. 6 Organismo di controllo

¹ L'Ufficio federale del consumo (UFDC) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.

² A tale fine può avvalersi di servizi pubblici e privati.

³ L'UFDC può richiedere all'Amministrazione federale delle dogane i dati relativi alle importazioni doganali di taluni legni e prodotti lignei durante un determinato periodo di tempo.

Art. 7 Svolgimento del controllo

¹ I controlli dell'UFDC avvengono sotto forma di

- a. controlli a campione aleatori presso i luoghi di vendita; oppure
- b. verifica precisa in base a indicazioni fondate relative a una non conformità alle disposizioni di una dichiarazione.

² L'UFDC può consultare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e, se necessario, può prelevare dei campioni da identificare e da esaminare. A tale fine, l'UFDC può, durante gli abituali orari di lavoro, accedere ai locali commerciali delle persone che forniscono legno o prodotti lignei ai consumatori.

³ Se i controlli confermano che la dichiarazione non corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza, l'UFDC informa su tali risultati la persona che fornisce il legno o i prodotti lignei ai consumatori. Quest'ultima ha la facoltà di esprimere il proprio parere in merito.

⁴ L'UFDC può disporre la rettifica della dichiarazione.

Art. 8 Emolumenti

¹ Se da un controllo risulta che l'obbligo di dichiarazione è stato violato, alla persona che ha violato il suddetto obbligo viene richiesto un emolumento per l'indennizzo delle spese di controllo.

² L'emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

³ La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

⁴ Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Sezione 4: Sanzioni penali

³ RS 172.041.1

Art. 9

Chiunque viola le disposizioni sulla dichiarazione previste dagli articoli 2-4 oppure l'obbligo di informazione disciplinato dall'articolo 5 capoverso 2 della presente ordinanza, è punito conformemente all'articolo 11 LIC.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 10** Disposizione transitoria

Il legno e i prodotti lignei che non soddisfano le disposizioni della presente ordinanza, possono essere forniti ai consumatori fino al (30 giugno 2011).

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° luglio 2010).

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Leuthard

La presidente del Consiglio federale: Doris

Casanova

La cancelliera della Confederazione: Corina